ADESIONE AL PROTOCOLLO PER L'ULTERIORE PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO ED AL PROTOCOLLO PER L'ULTERIORE PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'AIUTO ALIMENTARE, APERTI ALLA FIRMA A WASHINGTON IL 25 MARZO 1975, E LORO ESECUZIONE

Art. 2 (Protocollo)

Disposizioni della Convenzione rese inoperanti

Le seguenti disposizioni delle Convenzioni sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1975:

a) il paragrafo 4 dell'articolo 19;

b) gli articoli 22 a 26 incluso;

c) il paragrafo 1 dell'articolo 27;

d) gli articoli 29 a 31 incluso.

Versione in vigore dal 31 gennaio 1978, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano ed al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975, e loro esecuzione
Estremi	Legge 9 dicembre 1977, n. 1003
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-al-protocollo-per-l-ulteriore-proroga-della-convenzione-sul/protocollo-art-2-disposizioni-della-convenzione-rese-inoperanti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it